

Codice A1111C

D.D. 8 giugno 2023, n. 506

Concessione strumentale e precaria alla Fandango S.p.A. di alcuni ambito del complesso demaniale del "Forte di Exilles", di proprietà regionale, per riprese televisive. Approvazione dello schema di Convenzione.



ATTO DD 506/A1111C/2023

DEL 08/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: Concessione strumentale e precaria alla Fandango S.p.A. di alcuni ambito del complesso demaniale del "Forte di Exilles", di proprietà regionale, per riprese televisive. Approvazione dello schema di Convenzione.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria del complesso demaniale denominato "Forte di Exilles", bene dichiarato di interesse culturale;
- la Fandango S.p.A., con sede in Roma, viale Gorizia n. 19, con istanza in data 21.04/5.06/2023 ha chiesto di poter utilizzare alcuni ambiti del suddetto complesso immobiliare per la realizzazione delle riprese di una miniserie RAI dal titolo provvisorio "Fuochi d'artificio";
- le riprese saranno realizzate, a cura e onere della Società, dal 29 giugno all'8 luglio 2023, con allestimenti a partire dal 12 giugno e disallestimenti dal 9 al 15 luglio 2023;
- nella richiesta la società ha dichiarato che la troupe sarà composta da 80 persone, che gli attori saranno 45 e che verranno utilizzate attrezzature consistenti in due macchine da presa con relativo corredo tecnico, con allestimenti scenografici mobili;
- la Fandango S.p.A., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ha altresì dichiarato nella richiesta: a) di essere a conoscenza che la concessione non potrà essere né ceduta né trasferita; b) di essere a conoscenza che il concessionario è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dal medesimo impiegate a qualsiasi titolo; c) di essere a conoscenza che sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore; d) di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere a persone e/o cose e/o animali durante le riprese o in occasione delle attività preliminari e/o successive, manlevando la Regione da ogni

responsabilità conseguente, come pure di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni causati alla Regione in occasione delle riprese;

- contestualmente la Società si è impegnata: e) a conservare per tutta la durata delle riprese la concessione rilasciata; f) a citare nei titoli di coda del filmato la dizione “Su concessione della Regione Piemonte”, nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata; g) a consegnare una copia gratuita del prodotto realizzato alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale); h) a trasmettere alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale) prima delle riprese o comunque delle attività preliminari alle stesse una copia della polizza stipulata con primaria Compagnia per l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro; i) a produrre alla Regione prima dell’inizio delle riprese o comunque delle attività preliminari alle stesse, il piano della sicurezza, con il dettaglio delle attività previste, con l’ubicazione delle riprese, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte, l’individuazione dei percorsi e dei punti di sosta; l) a provvedere, al termine delle riprese e prima della riconsegna del bene alla Regione, alla pulizia e al ripristino dello stato dei luoghi; m) a rispettare le prescrizioni dettate dal Settore Tecnico regionale e le ulteriori di cui all’atto di concessione;
- il Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro non ha rappresentato motivi ostativi alla concessione temporanea degli spazi richiesti, dettando però le prescrizioni di cui all’art. 3 dello schema di Convenzione allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

visto il “Disciplinare per l’uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione. Disposizioni per gli importi minimi dei canoni e corrispettivi. Articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio” approvato con D.G.R. n. 28-6971 del 29.05.2023, il canone dovuto dalla Fandango S.p.A. è stato determinato in euro 10.000,00 ed è stato corrisposto prima d’ora alla Regione. Saranno altresì a carico della Fandango s.p.A. e costituiranno oggetto di rimborso alla Regione i costi per l’utilizzo dell’energia elettrica rilevati e comunicati a consuntivo per la realizzazione delle riprese e le attività connesse;

ritenuto di disporre la concessione strumentale e precaria e dunque temporanea e occasionale alla Fandango S.p.A., con sede in Roma, viale Gorizia n. 19, C.F./Partita I.V.A. 03536841004, degli ambiti del Forte di Exilles dalla medesima richiesti e rappresentati nelle planimetrie allegate allo schema di Convenzione unito al presente provvedimento, per la realizzazione delle suddette riprese nel periodo dal 29 giugno all’8 luglio 2023, con allestimenti a partire dal 12 giugno e disallestimenti dal 9 al 15 luglio 2023, nell’osservanza delle prescrizioni dettate dal Settore Tecnico regionale di cui all’art. 3 dello schema di Convenzione e delle ulteriori nel citato schema riportate;

visto lo schema di Convenzione che sarà sottoscritta tra la Regione Piemonte e Fandango S.p.A., che definisce le condizioni tutte e le prescrizioni da osservarsi dalla Società medesima, schema allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che con il presente atto si approva e di cui si autorizzano eventuali modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione;

ritenuto di demandare a un successivo provvedimento dirigenziale l’accertamento del canone di concessione di euro 10.000,00;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.07.2008 n. 23 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

determina

- di disporre la concessione strumentale e precaria e dunque temporanea e occasionale alla Fandango S.p.A., con sede in Roma, viale Gorizia n. 19, C.F./Partita I.V.A. 03536841004, di alcuni ambiti del complesso demaniale di proprietà regionale denominato “Forte di Exilles”, dalla medesima richiesti per la realizzazione delle riprese televisive di cui in premessa e rappresentati nelle planimetrie allegate allo schema di Convenzione oggetto di approvazione con il presente provvedimento, riprese che saranno realizzate nel periodo dal 29 giugno all’8 luglio 2023, con allestimenti a partire dal 12 giugno e disallestimenti dal 9 al 15 luglio 2023, nell’osservanza delle prescrizioni dettate dal Settore Tecnico regionale di cui all’articolo 3 dello schema di Convenzione e delle ulteriori in quest’ultima dettagliate;
- di approvare lo schema di Convenzione che sarà sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Fandango S.p.A., che definisce le condizioni tutte e le prescrizioni da osservarsi dalla Società medesima, schema allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che con il presente atto si approva e di cui si autorizzano eventuali modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione;
- di demandare a un successivo provvedimento dirigenziale l’accertamento del canone di concessione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 23 e 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il canone di concessione di cui al presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto SILETTO, Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale.

IL DIRIGENTE

(A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale)

Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Allegato

CONVENZIONE

TRA

La **Regione Piemonte**, con sede in Torino, via Nizza n. 330, C.F. 80087670016, rappresentata dall'ing. Alberto SILETTO, nella sua qualità di Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, di seguito indicata anche come "Regione"

E

La **FANDANGO S.p.A.**, con sede in Roma, viale Gorizia n. 19, C.F. 03536841004, rappresentata da Domenico PROCACCI, nella sua qualità di legale rappresentante della Società medesima, munito degli occorrenti poteri, come dichiara e garantisce, per la sottoscrizione della presente Convenzione, di seguito indicata anche come "Società" o "concessionaria"

di seguito, congiuntamente, anche "Parti".

Le Parti, come sopra rappresentate, premettono che:

- la Regione Piemonte è proprietaria del complesso demaniale denominato "Forte di Exilles", bene dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. con decreto n. 35 del 6 marzo 2019;
- la Fandango S.p.A. in data 21.04/5.06/2023 ha

chiesto di poter utilizzare alcuni ambiti del suddetto complesso immobiliare per la realizzazione delle riprese di una miniserie RAI dal titolo provvisorio "Fuochi d'artificio";

- nella richiesta la Società ha dichiarato che la troupe sarà composta da 80 persone, che gli attori saranno 45 e che verranno utilizzate attrezzature consistenti in due macchine da presa con relativo corredo tecnico, con allestimenti scenografici mobili;
- la Società, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere ex articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ha altresì dichiarato nella richiesta:
 - di essere a conoscenza che la concessione non potrà essere né ceduta né trasferita;
 - di essere a conoscenza che il concessionario è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dal medesimo impiegate a qualsiasi titolo;
 - di essere a conoscenza che sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge

riferibili alla normativa sul diritto d'autore;

- di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere a persone e/o cose e/o animali durante le riprese o in occasione delle attività preliminari e/o successive, manlevando la Regione da ogni responsabilità conseguente, come pure di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni causati alla Regione in occasione delle riprese;

- contestualmente la Società si è impegnata:

- a conservare per tutta la durata delle riprese la concessione rilasciata;
- a citare nei titoli di coda del filmato la dizione "Su concessione della Regione Piemonte", nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata;
- a consegnare una copia gratuita del prodotto realizzato alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale);
- a trasmettere alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale) prima delle riprese o comunque

delle attività preliminari alle stesse una copia della polizza stipulata con primaria Compagnia per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro;

- a produrre alla Regione, prima dell'inizio delle riprese o comunque delle attività preliminari alle stesse, il piano della sicurezza, con il dettaglio delle attività previste, l'ubicazione delle riprese, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte, l'individuazione dei percorsi e dei punti di sosta;
 - a provvedere, al termine delle riprese e prima della riconsegna del bene alla Regione, alla pulizia e al ripristino dello stato dei luoghi;
 - a rispettare le prescrizioni dettate dal Settore Tecnico regionale e le ulteriori di cui all'atto di concessione;
- il Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro non ha rappresentato motivi ostativi alla concessione temporanea degli spazi richiesti dettando tuttavia le condizioni e prescrizioni di cui all'art. 3 della presente Convenzione;
- il canone per l'utilizzo strumentale e precario

degli ambiti del complesso demaniale richiesti e rappresentati nelle planimetrie allegate, determinato in conformità a quanto previsto dal Disciplinare per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione, approvato con D.G.R. n. 28-6971 del 29 maggio 2023, pari ad euro 10.000,00, è stato prima d'ora versato alla Regione, come pure è stata prodotta a quest'ultima la polizza assicurativa della responsabilità civile stipulata con Assimovie;

- con determinazione dirigenziale del Settore regionale Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale n..... del è stata disposta la concessione per l'uso strumentale e precario degli ambiti del Forte richiesti per le riprese, meglio rappresentati nelle planimetrie allegate alla presente Convenzione e ne è stato approvato il relativo schema.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

L'utilizzo temporaneo degli ambiti del Forte di cui alla richiesta citata in premessa e alla planimetrie allegate alla presente Convenzione viene concesso alla Fandango S.p.A. per la realizzazione delle riprese della miniserie RAI dal titolo provvisorio "Fuochi d'artificio", nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione. La Società, per il periodo di concessione, ne è costituita custode. In caso di uso diverso da quello dichiarato troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e comunque dalla normativa vigente per la rilevanza del fatto. Della violazione si terrà conto in caso di successive richieste da parte del medesimo soggetto.

Art. 3 - Modalità e prescrizioni

Le riprese saranno realizzate, a cura e onere della concessionaria, dal 29 giugno all'8 luglio 2023, con allestimenti a partire dal 12 giugno e disallestimenti dal 9 al 15 luglio 2023.

Dovranno essere integralmente rispettate dalla concessionaria le prescrizioni di seguito riportate che il Settore Tecnico regionale ha dettagliato nell'esprimere il proprio nulla osta

alla concessione dei suddetti ambiti del Forte:

- sarà consentito l'accesso esclusivamente agli ambiti sopra individuati. Le rimanenti aree, comprese le coperture, sono da ritenersi interdette;
- prima della realizzazione degli allestimenti relativi agli ambienti interni e agli spazi esterni dovrà essere redatta, a cura della concessionaria, documentazione fotografica di dettaglio, da cui risulti la situazione precedente all'allestimento;
- al termine delle riprese tutti gli allestimenti e le installazioni eseguiti (illuminazione, serramenti lignei ecc.) dovranno essere rimossi e lo stato dei luoghi ripristinato nelle condizioni iniziali;
- l'eventuale spostamento di materiale o arredo presente dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Settore Patrimonio immobiliare e l'attività di spostamento dovrà avvenire alla presenza degli uffici regionali;
- l'ingresso carrabile alla struttura è consentito con le seguenti limitazioni: a) ponte rampa reale
 - ingresso principale: sarà consentito il

transito di veicoli con limite di massa a pieno carico pari a 35 quintali e velocità a passo d'uomo; b) ponte di accesso al cortile del cavaliere: sarà consentito il transito di veicoli con limite di massa a pieno carico pari a 18 quintali e velocità a passo d'uomo;

- l'utilizzo degli ascensori è consentito solo per il trasporto di persone;
- sarà data disponibilità dei seguenti servizi igienici, come evidenziati nelle planimetrie allegate: n.1 blocco bagni fronte nord al piano terreno del cortile del cavaliere; n. 1 servizio igienico presente nel locale "camerino artisti" al piano terreno del cortile del cavaliere; n. 1 blocco bagni fronte nord al piano primo del cortile del cavaliere; eventuale n. 1 blocco bagni collocati nell'edificio "ospedale" in prossimità della rampa reale di accesso al Forte;
- la "copertura degli anacronismi" dovrà avvenire mediante interventi reversibili, prestando attenzione a che non siano cagionati danni agli elementi oggetto di mascheramento;
- non potrà essere fornita assistenza durante tutto il periodo delle riprese da parte delle ditte di

manutenzione incaricate dall'Amministrazione operanti presso l'immobile, poiché i contratti in corso prevedono esclusivamente servizio di reperibilità a guasto. Il Settore Tecnico regionale ha fornito i riferimenti da contattare in caso di necessità;

Sarà comunque necessario prevedere un incontro preliminare di coordinamento con il Settore Tecnico regionale per lo scambio di informazioni tecniche e la definizione delle modalità operative per l'utilizzo degli impianti.

Ulteriori prescrizioni, di cui in appresso, riguardano le aree interne:

- negli ambienti che sono stati oggetto di restauro sono consentiti solo interventi reversibili e che non prevedano manomissioni o scassi o il collocamento di chiodature/massellature;
- durante gli interventi di allestimento non potrà essere rimosso l'arredo storico presente e dovrà essere posta la massima cura affinché lo stesso non sia danneggiato durante le operazioni di allestimento e disallestimento;
- la rimozione o copertura degli altri elementi di arredo presenti (cartellonistica, sedute, ecc.)

sarà possibile solo se prevista senza manomissioni, avendo cura la concessionaria di non cagionare danneggiamenti e, se rimossi, prevedendone il ricollocamento a fine riprese secondo la collocazione e lo stato iniziale;

-gli interventi di consolidamento, individuati al fine di rendere praticabili la scala e il soppalco presenti nel locale stalle, attualmente interdetti all'accesso, dovranno essere preceduti da apposita relazione firmata da tecnico abilitato ed eseguiti nel rispetto dei principi di tutela del bene;

-l'utilizzo del cunicolo al piede della scala del paradiso potrà avvenire a condizione che ne venga delimitata la parte terminale precludendo l'accesso al locale attiguo.

Per le aree esterne sono state dettagliate le seguenti prescrizioni:

-gli interventi di rimozione dei pannelli in vetro e dei paletti in legno sul ponte levatoio dovranno essere eseguiti da ditta specializzata. Nello specifico i pannelli in vetro dovranno essere numerati, accuratamente depositati e conservati in apposito locale all'interno del

Forte, concordato con gli uffici regionali e ricollocati a regola d'arte, riutilizzando il più possibile le forature presenti;

- trattandosi di apprestamenti di protezione anticaduta sarà onere della concessionaria gestire sotto il profilo della sicurezza la fruizione del ponte in assenza di tali apprestamenti. Al termine delle riprese, le attività di ripristino e ricollocamento delle vetrate dovranno garantire le originarie condizioni di sicurezza;
- il fissaggio di eventuali allestimenti nelle aree esterne su superfici murarie in pietra a vista o intonacate dovrà essere effettuato minimizzando numero e impatto degli ancoraggi e delle tassellature.

E' stato inoltre reso noto alla concessionaria che il "percorso lato esterno fianco sud del Forte" non risulta attualmente aperto al pubblico e pertanto non risulta oggetto di manutenzione e non dispone di apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della sua percorribilità. Sarà pertanto onere della concessionaria gestire sotto il profilo della

sicurezza il suo utilizzo durante le fasi di preparazione, ripresa e disallestimento.

In merito alla richiesta della concessionaria di utilizzo della corrente elettrica del Forte durante la preparazione e le riprese, il Settore Tecnico regionale ha comunicato di poter dare la disponibilità della zona cortile del cavaliere per un punto presa protetta quadripolare da 63A con potenza erogabile di circa 40Kw. I relativi consumi rilevati costituiranno oggetto di rimborso da parte della Fandango alla Regione secondo quanto riportato al successivo art. 4 della presente Convenzione.

Sono da intendersi a totale carico della richiedente tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività, nonché la gestione della sicurezza durante tutto il periodo di consegna dell'immobile.

La concessionaria sarà pertanto direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dalla medesima impiegate a qualsiasi

titolo.

Saranno a carico della concessionaria tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore.

Ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere a persone e/o cose e/o animali durante le riprese o nelle fasi di allestimento e disallestimento saranno imputabili esclusivamente alla Società che manleva la Regione da ogni responsabilità, sollevandola da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale, che dovesse essere avanzata in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

La Società si assume altresì ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati alla Regione in occasione delle riprese.

La concessionaria ha prima d'ora consegnato alla Regione copia della polizza assicurativa della responsabilità civile di cui in premessa, che si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata delle riprese, incluse le attività di allestimento e disallestimento del set cinematografico, e per i trenta giorni successivi. Le franchigie e gli eventuali scoperti saranno a carico della

concessionaria.

Restano ferme le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2018 e ss.mm.ii. per quanto concerne gli obblighi del Datore di lavoro.

La Società s'impegna inoltre a produrre alla Regione, prima dell'inizio delle riprese o comunque delle attività preliminari alle stesse, il piano della sicurezza con il dettaglio delle attività previste, con l'ubicazione delle riprese, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte, l'individuazione dei percorsi e dei punti di sosta.

Art. 4 - Canone e spese

La Società per l'utilizzo strumentale e precario dei suddetti ambiti del Forte per la realizzazione delle riprese di cui in premessa ha corrisposto alla Regione Piemonte un canone di euro 10.000,00. Saranno altresì a pieno carico della Fandango S.p.A. tutte le spese inerenti alla realizzazione delle riprese cinematografiche.

I consumi dell'energia elettrica imputabili alle fase di realizzazione delle riprese e alle attività connesse, che saranno rilevati dal Settore Tecnico regionale e comunicati a consuntivo alla Società dovranno essere da quest'ultima rimborsati alla

Regione.

La Società s'impegna a eseguire, al termine delle riprese e prima della riconsegna dell'immobile alla Regione, a propria cura e spese, la pulizia ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Autotutela

La Regione Piemonte ha la facoltà di revocare la concessione d'uso temporaneo qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte della concessionaria o a fronte di violazioni degli obblighi assunti dalla Società con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 6 - Efficacia

La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Art. 7 - Controversie

Per ogni controversia relativa alla presente Convenzione che non si sia potuta risolvere bonariamente tra le Parti sarà competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso ad arbitri.

Art. 8 - Spese della Convenzione

Sono a carico della Fandango S.p.A. le spese della presente Convenzione e in particolare le spese di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

Della presente Convenzione è prevista la

registrazione in caso d'uso (Tariffa Parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131).

Art. 9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo P.E.C. agli indirizzi di seguito indicati:

per la Regione Piemonte:

patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

per la Fandango S.p.A.: **fandangoamm@pec.it**

Art. 10 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione le Parti fanno rinvio alle disposizioni delle leggi vigenti e agli usi locali non incompatibili.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 2016/679 "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)" la Fandango S.p.A. dichiara di aver ricevuto l'informativa circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze

dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento stesso, il Titolare del trattamento, il Delegato al trattamento, il Responsabile del trattamento, i dati di contatto. In base a detta informativa la Fandango S.p.A. presta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata oggetto di negoziazione tra di esse, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata conclusa mediante moduli o formulari; pertanto, in relazione ad essa, non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Il Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare,
Beni Mobili, Economato, Cassa Economale
ing. Alberto SILETTO

Firmato digitalmente

Per la Fandango S.p.A.

Il legale rappresentante

Domenico PROCACCI

Firmato digitalmente